



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Spett.le Impresa

**Oggetto:** “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA GIULIANA, CAPONAGO (MB)” finanziati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – Linea d’azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili” Lavori a corpo - Affidamento dei lavori con procedura “aperta” ai sensi dell’art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1 del D.Lgs 36/2023.

**CUP F66J24000010006**

**CIG B89EE6A4F9**

**Responsabile Unico del Progetto: Ing. Alessandro Lucio Messuri**

**Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente Disciplinare contiene norme che disciplinano la modalità di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i criteri di aggiudicazione e il successivo rapporto contrattuale con l'impresa aggiudicataria e pertanto costituisce disciplinare di gara.

Con Determinazione a contrattare del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 11/10/2025, la Parrocchia di San Giuliana V. e M. di Caponago sita in via S.ta Giuliana, 32 - 20867 Caponago (MB), ente ecclesiastico con C.F. 87001750154 ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in mediante **procedura “aperta”** ai sensi dell’art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti) mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello del **prezzo più basso**, ai sensi degli artt. 108 e 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché nel rispetto del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito dalla L. n. 120 del 11.09.2020, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito nella L. n. 108 del 29.07.2021 e del D.L. 13 /2023 conv. con mod. in legge 41/2023, come disciplinato dall’art. 225 comma 8 del Codice;

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione adottato, ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del Codice, è il prezzo più basso.

Ai sensi dell’articolo 54 del Codice la stazione Appaltante procederà all'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell’Allegato II.2 del Codice per l’individuazione delle offerte anomale.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica e il RUP della Parrocchia valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall’articolo 110 del Codice.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.



La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 "Edilizia - Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi",

La durata del procedimento è prevista pari a cinque mesi dall'invio della lettera d'invito, in coerenza con l'art. 17 comma 3 del D. Lgs n.36/2023 e l'art. 1 comma 2 dell'All.I.3 del Codice.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e nella documentazione di gara. Eventuali discordanze tra capitolato speciale e disciplinare di gara in merito alla procedura, ai criteri ed ai punteggi si intendono risolte con quanto stabilito dal disciplinare di gara.

All'appalto si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti), aggiornato al D.Lgs. 209/2024, e le altre norme vigenti in materia. Ogni richiamo nella documentazione e negli atti di gara decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

### PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) Gara SPOT di DigitalPA disponibile all'indirizzo <https://tender.garaspot.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per l'utilizzo della Piattaforma di invita a leggere il Disciplinare telematico Gara SPOT allegato ai documenti di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente conforme alle prescrizioni del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento e-procurement

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,



tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale o sulla piattaforma telematica nei dettagli della presente procedura dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

#### DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti che vogliano utilizzare il sistema devono dotarsi a proprie spese di adeguati mezzi informatici hardware e software, ivi includendo un dispositivo di firma digitale certificata, marche temporali (ove richiesta), un indirizzo di posta elettronica certificata e il collegamento alla rete internet, nonché un browser a scelta tra quelli riportati alla seguente pagina (<https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>).

#### IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Gara SPOT.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'utenza creata in sede di Registrazione, con la quale ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara, è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. In caso di manifestazione d'interesse l'Operatore Economico risulta già registrato e dovrà accedere con le credenziali già ricevute.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (e-mail e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore utilizza l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Per qualsiasi problematica tecnica relative all'utilizzo del portale telematico è possibile:



- nella sezione Guide alla voce Manuali-Guide consultare le guide con ricerca della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;
- nella sezione Supporto alla voce Assistenza tecnica aprire un ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione;

## 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'amministrazione aggiudicatrice è la Parrocchia di San Giuliana V. e M. di Caponago sita in via S.ta Giuliana, 32 - 20867 Caponago (MB), ente ecclesiastico con C.F. 87001750154 rappresentata dal Parroco pro tempore don Don Matteo Galli.

Ai sensi dell'art. 15, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti) si comunica che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'ing. Alessandro Lucio Messuri, che ai sensi dell'art. 6, Allegato I.2, D.Lgs. 36/23 il RUP ha provveduto a:

- accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari per la presente procedura di gara (lett. b);
- svolgere l'attività di verifica ed a sottoscrivere la validazione del progetto posto a base di gara (lett. e);
- accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice (lett. f);
- decidere i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare (lett. g);
- all'acquisizione del CIG (lett. l) in assenza di nomina di un responsabile per la fase di affidamento;

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione di gara è costituita:

- Progetto dei lavori, costituito da n.30 elaborati compreso l'elenco degli elaborati;
- Il presente Disciplinare di Gara;
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative **(Al. A)**;
- Patto di integrità tra la Stazione Appaltante e gli Operatori partecipanti alla procedura **(Al. B)**;
- Schema di dichiarazione Titolare Effettivo – Norme antiriciclaggio **(Al. C)**;
- Modello offerta economica **(Al. D)**;
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato 12 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 **(Al. E)**;
- Attestato di avvenuto sopralluogo – **(Al. F)**;
- Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 tra la Prefettura di Milano, la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Milano, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, l'ATS, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, l'ANCI Lombardia, le Associazioni di categoria edili, commerciali, industriali ed artigianali, le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei lavoratori edili di Milano e Ticino Olona, l'I.N.P.S. – Direzione Metropolitana di Milano, l'I.N.A.I.L. di Milano e la Cassa Edile **(Al. G)**;
- Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement gara SPOT e Disciplinare Telematico con termini e condizioni di utilizzo della piattaforma.

**Il Documento di gara unico europeo in versione elettronica ovvero DGUE deve essere compilato sulla piattaforma. Non verrà accettato in altra forma.**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito <https://tender.garaspot.it/> della piattaforma e-procurement Gara SPOT di DigitalPA e non potrà essere trasmessa via mail o fax.



Il progetto è stato validato dal RUP in data 18/09/2025. Il RUP ha accertato tramite dichiarazione della Direzione dei Lavori in data 22/09/2025 la libera disponibilità di aree e immobili necessari per la presente procedura di gara.

#### CHIARIMENTI:

E' possibile ottenere **chiarimenti sulla presente procedura** mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Invia quesito", presente nei "Dettagli" della procedura, previo accesso alla Piattaforma Gara SPOT, **entro il termine del 20 ottobre 2025 ore 18.30**. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le **risposte alle suddette richieste** che rivestono carattere di interesse generale presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico **entro 25 ottobre 2025 ore 18.30** e rese disponibili e visibili a qualsiasi operatore economico nei "Dettagli" della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma Gara SPOT.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento e alla trasmissione sul sistema telematico dei documenti richiesti.

Per quanto qui non previsto fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

Per l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio si veda l'art.14.

#### COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all'interno del Sistema dovranno di regola essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. L'Operatore Economico e la Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l'Area Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

In linea generale, tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'Operatore Economico vengono notificate anche all'indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall'Operatore Economico stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice e dall'Operatore Economico.

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

#### **OGGETTO:**

Gli interventi oggetto dell'appalto mirati al miglioramento sismico della struttura della chiesa consistono in:

- 1) rifacimento del manto di copertura, con lo smontaggio e successivo riposizionamento del manto, arricchendo la stratigrafia di chiusura con l'aggiunta di un elemento continuo in grado di trasformare le falde in piani rigidi. L'intervento prevede la conservazione di tutte le orditure lignee principali e secondarie, (mediante interventi locali di riparazione dove necessario), la sovrapposizione di un nuovo assito ligneo e di una controventatura in bandelle di acciaio zincato solidarizzate a quest'ultimo, con lo scopo di realizzare un piano rigido necessario al miglioramento del comportamento scatolare dell'edificio,
- 2) intervento di miglioramento statico e sismico della cupola centrale, introducendo un sistema in grado di contrastare le spinte orizzontali, così da arrestare il degrado strutturale causa della formazione





delle fessurazioni rilevate. L'intervento di consolidamento prevede la realizzazione di una maglia estradosale bidirezionale di elementi lineari in grado di contrastare gli spostamenti orizzontali e verticali (in caso di sisma) grazie ad una benefica compressione della struttura che aiuta a mantenere la risultante linea delle pressioni all'interno del terzo medio della sezione. Questo intervento, basato sulla tecnica di rinforzo di strutture voltate dell'arco armato estradosale, viene previsto con una rete di catene messe in tensione da tenditori ben solidarizzata alla muratura perimetrale,

perseguendo obiettivi condivisi con l'organo di tutela e utilizzando le necessarie opere provvisorie di sicurezza e per l'attuazione dei piani di sicurezza, il tutto come meglio descritto negli atti di progetto.

#### SUDDIVISIONE IN LOTTI:

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni:

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023, in considerazione delle milestones dettate del finanziamento PNRR. Inoltre l'appalto riguarda l'adeguamento sismico dell'edificio con interventi sulla copertura della chiesa che, per opportunità esecutive tecniche e strutturali, non possono essere realizzate in modo non unitario.

#### IMPORTO:

Gli importi delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

| n.                                                                                   | Descrizione servizi/beni/lavori         | CPV        | P (principale)<br>S (secondaria) | Importo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| 1                                                                                    | Interventi di miglioramento sismico OG2 | 45453000-7 | P                                | 81.133,53€  |
| 2                                                                                    |                                         |            |                                  |             |
| 3                                                                                    |                                         |            |                                  |             |
| A) Importo appalto al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza |                                         |            |                                  |             |
| B) Costo della manodopera                                                            |                                         |            |                                  | 64.550,22€  |
| C) Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso                     |                                         |            |                                  | 44.031,17€  |
| A) + B) + C) Importo complessivo appalto                                             |                                         |            |                                  | 189.714,92€ |

L'importo complessivo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo dei **Costi per la Sicurezza** da interferenze, come determinato nel PSC, è pari a 44.031,17€ Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

La stazione appaltante ha stimato i **Costi della Manodopera** in 64.550,22€ calcolati sulla base del prezzario della Regione Lombardia delle opere pubbliche anno 2025 ed in subordine della Regione Emilia Romagna anno 2025 e riferiti ai lavori.

**Pertanto, l'importo a base d'asta assoggettato al ribasso risulta pari a 145.683,75€.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i propri Costi della Manodopera ed i propri Costi Aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.



**Il corrispettivo è da considerarsi a corpo**, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice. L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti:

- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della **Regione Lombardia, anno 2025** ultimo disponibile all'atto della redazione del PFTE;
- quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nel prezzario della Regione Lombardia, anno 2025 ultimo disponibile all'atto della redazione del PFTE.

Ai sensi dell'art. 11 c.2 del d.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente impiegato risulta essere: Settore Edilizia codice CNEL/INPES **F012**, individuato attraverso la correlazione con il codice Ateco: 41.2 che identifica i lavori di Costruzione di edifici residenziali e non residenziali ed include i lavori di restauro, ristrutturazione e manutenzione di edifici storici e monumentali, che rientrano nella categoria OG2 (Opere Generali di Restauro e Manutenzione di beni immobili vincolati).

Gli O.E. potranno eventualmente indicare un CCNL differente, purché CONGRUENTE, con l'oggetto dell'appalto, inserendo nella busta amministrativa la **dichiarazione di equivalenza** delle tutele contrattuali e la eventuale relativa **dimostrazione** in riferimento alle modalità di determinazione dell'equivalenza del trattamento economico ai sensi dell'allegato I.01 art. 4 D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 73 D.Lgs. 209/2024, come precisato dal Ministero dei Trasporti nella Risposta VALUTAZIONE EQUIVALENZA TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE al quesito 3 giugno 2025 n. 3522. Si ritengono equivalenti i contratti con codice CNEL/INPES **F015 e F018**, ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'all.I.03 Contratti collettivi introdotto con il D. Lgs n.209/2024.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

#### CATEGORIE DEI LAVORI:

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza, nonché le indicazioni sui limiti al subappalto.

| Lavorazione                                                                                                  | Cat. | Cl. | Qualificazione SOA obbligatoria (SI/NO) | Importo €   | %     | Costo Manodopera ripartito per Categoria Lavori | Prev./Scorp. | Avvalimento | Subappaltabile                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (comprensiva dei Costi delle Sicurezza da PSC) | OG2  | I   | SI                                      | 189.714,92€ | 100,0 | 64.550,22€                                      | PRE V.       | NO          | Nei limiti di legge (in maniera non prevalente) 49,9% |
| ---                                                                                                          | --   | --  | --                                      | --          | --    | --                                              | --           | --          | --                                                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                |      |     |                                         | 189.714,92€ | 100,0 | 64.550,22€                                      |              |             |                                                       |

#### REVISIONE DEI PREZZI:

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, come indicato *all'articolo 60, comma 3, lettera b*



del Codice, elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Non sono previste modifiche del contratto in fase di esecuzione. La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei casi previsti dall'art. 120 comma 1 lettera c) e commi 3, 5 e 7 del Codice.

Altresì, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi del dall'art. 120 comma 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **DURATA:**

I tempi previsti per l'esecuzione degli interventi dell'opera sono di **giorni 88** (ottantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per le tempistiche di realizzazione si rimanda in dettaglio a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Cronoprogramma.

La durata del contratto d'appalto è coerente con le scadenze previste dal PNRR. Per il rispetto della milestone del Finanziamento PNRR i lavori dovranno essere collaudati entro il **30/06/2026**.

È facoltà della Parrocchia procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, anche in pendenza della verifica dei requisiti. Tale facoltà è esercitata in forza dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

#### **FINANZIAMENTO:**

L'intervento è finanziato per Euro 325.000 con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)” – Linea d'azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, affidato dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura con Decreto n°609 del 20/12/2022 alla Parrocchia e perfezionato con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo in data 26/02/2025.

Si dà atto dell'assenza del cd. Doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021.

**Si segnala che l'aggiudicazione definitiva e l'esecuzione dei lavori saranno subordinate all'erogazione delle rate del finanziamento necessarie all'avvio del servizio/di lavori.**

Secondo le modalità specificate dall'art. 3 dello Schema di Contratto saranno corrisposti acconti sugli **stati d'avanzamento lavori ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga l'importo di € 100.000=** (centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta di legge.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

#### **PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI:**

Si rimanda all'artt. 4.6 del CSA.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**





Gli operatori economici partecipano alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dal consorzio in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione SOA).

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se **non ancora costituiti**. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.**

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui **all'articolo 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare la sussistenza delle circostanze di cui **all'articolo 95** del Codice previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

### SELF CLEANING:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95** del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi **dell'articolo 96, comma 6** del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al **comma 6 dell'articolo 96** del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.



Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'**articolo 97** del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE:**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata **accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia **dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara. Qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art 46, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, entro sei mesi dalla conclusione del contratto stesso, **la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021**. Tale circostanza deve essere dimostrata mediante la **presentazione della suddetta relazione e la dimostrazione dell'invio**.

Nel caso in cui alla presentazione dell'offerta non sia ancora trascorso il termine di sei mesi dalla conclusione di un precedente contratto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, occorre comunque a pena di esclusione presentare **la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 e la dimostrazione dell'invio**.

Nel caso in cui alla presentazione dell'offerta non sia ancora concluso un precedente contratto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, occorre comunque a pena di esclusione evidenziare tale circostanza con **specifica dichiarazione** nella domanda di partecipazione recante altresì l'impegno alla presentazione della relazione e la dimostrazione dell'invio entro il termine di sei mesi dalla conclusione del suddetto contratto.



Nel caso in cui alla presentazione dell'offerta non sia stato stipulato alcun contratto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC occorre comunque a pena di esclusione evidenziare tale circostanza con **specifiche dichiarazioni** nella domanda di partecipazione.

Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che non dimostrano di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta agli **obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68**;

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti rilasciati da CCIAA o in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE, tramite esclusivamente la piattaforma di gara, e della domanda di partecipazione.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

- a) Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere:  
**SOA Cat. OG2 I (o superiore).**

La comprova del requisito per la categoria è fornita mediante presentazione dell'attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 84 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

**NB.** Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorponabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorponabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per qualificazione di importo inferiore a 150.000 la qualificazione SOA può essere sostituita dalla dichiarazione con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3 del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati all'art.28 dell'Allegato II.12 del D. Lgs n.36/2023, da rendere tramite il DGUE o dichiarazione integrativa.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice,



le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Parrocchia che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipa, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

#### **Garanzia della qualità**

- Le imprese qualificate per una classifica compresa tra la III e la VIII che intendono spendere tale qualifica per la partecipazione alla gara devono possedere la **certificazione di sistema di qualità** di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dell'attestazione rilasciata da rilasciata da organismi accreditati, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

### **6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui sopra deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.





#### Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

#### Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d):

- per gli appalti che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento con altre consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

**Non è consentito il ricorso all'avvalimento** per lavorazioni sui beni culturali ai sensi dell'art.132 del Codice.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

**Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.**

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto:

- La quota non prevalente delle opere, comprensiva delle opere strutturali, in Cat. OG2,

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la buona riuscita dei lavori ed il rispetto dei tempi contrattuali imposti dal PNRR nonché dell'esigenza di garantire il controllo del cantiere, le condizioni di lavoro e la salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 **non può essere inferiore al 20% della lavorazione subappaltabile**, ai sensi dell'art.119 comma 2 del D. Lgs n.36/2023 come modificato dal D. Lg n.209/2024.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle lavorazioni o al mercato di riferimento, fornendo le necessarie motivazioni che verranno valutate ai fini dell'autorizzazione o meno del subappalto.



La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante: ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Tale evenienza deve essere dimostrata mediante la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali e la eventuale relativa dimostrazione in riferimento alle modalità di determinazione dell'equivalenza del trattamento economico ai sensi dell'allegato I.01 art. 4 D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 73 D.Lgs. 209/2024, come precisato dal Ministero dei Trasporti nella Risposta VALUTAZIONE EQUIVALENZA TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE al quesito 3 giugno 2025 n. 3522..

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda ai contenuti del CSA.

Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), riportati nel bando e nel disciplinare di gara.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per i lavori ricadenti nella categoria OG2, pena esclusione, è richiesto che la direzione tecnica dei lavori sia affidata a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 lettera a) dell'allegato II.18 del D Lgs 36/2023.

È richiesto, pena esclusione, altresì il requisito di almeno 2 anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al D.M. n. 154/2017, emanato dal Ministero dei Beni culturali (MIC), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

**L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente) **di cui al punto 3**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.



Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3

#### **Ulteriori condizioni di esecuzione per appalti finanziati con PNRR**

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- **una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;**
- **una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;**

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste all'art.4.6 del CSA o all'art.24 del presente Disciplinare di gara, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste all'art.4.6 del CSA o all'art.24 del presente Disciplinare di gara.

### **10. CAUZIONE PROVVISORIA**

**A pena di esclusione, trattandosi di affidamento con procedura negoziata di cui all'articolo 50 e ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs n.36/2023 pari all'1% del valore complessivo dell'appalto con le riduzioni di legge di cui al comma 8 dell'art.106.**

La garanzia provvisoria, calcolata in relazione al valore complessivo della procedura, può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, a scelta del concorrente.

Ai sensi dell'art. 106 c. 2, **la cauzione** è costituita mediante versamento sul c.c. della Parrocchia, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di



pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si recepisce quanto già previsto dalla legge 122/2022.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La *garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente* da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante Parrocchia);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni [dalla data di presentazione dell'offerta];
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.



- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione fino ad un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

| Norma            | Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia<br>Banca Dati Accredia Oggetto                                                       | Ultima versione | Tipologia | Certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione della garanzia |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| SA 8000          | Certificazione Social accountability 8000                                                                                                                     | 2014            | Processo  | SI                                                                     |
| UNI EN ISO 14001 | Sistemi di gestione ambientale                                                                                                                                | 2015            | Processo  | SI                                                                     |
| UNI EN ISO 9001  | Sistemi di gestione per la qualità                                                                                                                            | 2015            | Processo  | SI                                                                     |
| UNI ISO 45001    | Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro                                                                                                      | 2018            | Processo  | SI                                                                     |
| UNI/PdR 125      | Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni                                                               | 2022            | Processo  | SI                                                                     |
| Ecolabel         | Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009                      | 2009            | Prodotto  | SI                                                                     |
| EMAS             | Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 | 2009            | Prodotto  | SI                                                                     |
| UNI CEI 11352    | Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)                                                                                                | 2014            | Prodotto  | SI                                                                     |

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

**Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.





Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre quella degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa.

## 11. SOPRALLUOGO

### **Il sopralluogo presso i luoghi dell'intervento è obbligatorio.**

Il sopralluogo si rende necessario in quanto è ritenuto elemento essenziale per una corretta formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste in appalto e dei relativi vincoli legati alla posizione dell'edificio ed alla sua natura di bene vincolato.

### La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

A conclusione del sopralluogo la Parrocchia rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta telematica "Documentazione Amministrativa", accompagnato dalla eventuale delega, così come descritto ai successivi punti.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con un referente della Parrocchia, mediante la trasmissione di una richiesta scritta che dovrà indicare: ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo, il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, delegato, ecc.) ed eventuale delega specifica, il relativo recapito telefonico e di posta elettronica.

Tale richiesta dovrà pervenire via mail all'indirizzo: [arch.ambrosiserena@gmail.com](mailto:arch.ambrosiserena@gmail.com) all'attenzione dell'arch. Serena Ambrosi entro il termine del **17 ottobre 2025**.

La Parrocchia confermerà per iscritto via mail al richiedente il giorno, l'ora ed il luogo del sopralluogo.

### **Il sopralluogo potrà essere svolto a partire dal giorno 14 ottobre 2025. Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo il giorno 18 ottobre 2025.**

La Parrocchia metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la sola funzione di accompagnamento presso il luogo di esecuzione dei lavori.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo per un **importo pari a € 18,00** come disposto dalla delibera ANAC n.610 del 19.12.2023 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera suddetta. **Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.** Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC deve essere inserita nella documentazione amministrativa della procedura, come indicato al punto 15. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.



Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di DigitalPA Gara SPOT raggiungibile all'indirizzo <https://tender.garaspot.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14:30 del giorno 29 ottobre 2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai paragrafi precedenti.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni documento. Ulteriori indicazioni sono contenute nel Documento "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement e Disciplinare Telematico Gara SPOT".

#### 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel Documento "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement e Disciplinare Telematico Gara SPOT" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica dalla Piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, allegati presente al Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13.2 Sottoscrizione dell'offerta

La domanda, le relative dichiarazioni e l'offerta sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento e della garanzia provvisoria può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'impegno della mandante a costituire il RTI e conferire mandato speciale alla mandataria può essere oggetto di soccorso istruttorio solo ed esclusivamente se lo stesso può essere desunto inequivocabilmente dal complesso delle componenti amministrativa, tecnica ed economica;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine massimo di 5 giorni**, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice, in ragione dell'urgenza della procedura affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Gara SPOT di DigitalPA i documenti indicati.

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente \*.pdf, \*.p7m e \*.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato \*.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – **AII. A**;
- 2) Patto di integrità – **AII. B**;
- 3) Schema di dichiarazione Titolare Effettivo – Norme antiriciclaggio – **AII. C**;
- 4) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato 12 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 **AII.E**;
- 5) Attestato di avvenuto sopralluogo ed eventuale delega – **AII.F**;
- 6) Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 – **AII.G**;
- 7) DGUE elettronico come reso disponibile dalla piattaforma (da caricare sia in formato .pdf e .xml); unicamente in caso di malfunzionamento informatico possibilità di caricare il DGUE (Cfr Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) - nota protocollo 6213 del 30/06/2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);



- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) Garanzia provvisoria sottoforma di cauzione o di fideiussione;
- 10) Visura Camerale dei soggetti partecipanti;
- 11) Attestazioni SOA;
- 12) Eventuale ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, in caso di pagamento elettronico;
- 13) Eventuale documentazione integrativa per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale;
- 14) Eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 15) Eventuale copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);

## 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (EVENTUALE PROCURA) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **A**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara**;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara**
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara**.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.





Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) alla data di presentazione dell'offerta dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ivi inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Energetica;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9 la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % ed a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal patto di integrità e di accettarne i relativi contenuti. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011. Il patto di integrità viene debitamente sottoscritto dal Concorrente e inserito nella documentazione amministrativa per l'ammissione alle successive operazioni di gara. In caso di aggiudicazione, l'impresa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto patto di integrità, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture sottoscritto il 12 luglio 2022 tra la Prefettura di Milano, la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Milano, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, l'ATS, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, l'ANCI Lombardia, le Associazioni di categoria edili, commerciali, industriali ed artigianali, le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei lavoratori edili di Milano e Ticino Olona, l'I.N.P.S. – Direzione Metropolitana di Milano, l'I.N.A.I.L. di Milano e la Cassa Edile, visionabile nei dettagli della presente procedura”;
- di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione dei lavori avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri;
- Di autorizzare/non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime (in caso di diniego andranno indicate specifiche e dettagliate motivazioni per le parti oscurate).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della



suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 (codice tributo 1552), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

**Il concorrente carica il Documento di gara unico europeo DGUE già compilato in versione elettronica esclusivamente come reso disponibile dalla piattaforma, coincidente con quello già presentato nella prima fase.** Esclusivamente in caso di malfunzionamento informatico è consentito utilizzare lo schema da compilare.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## 15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Non è previsto l'avvalimento.

## 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;



- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Gara SPOT di DigitalPA i documenti indicati.

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente \*.pdf, \*.p7m e \*.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato \*.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:



- a) la percentuale di ribasso da applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
Verranno prese in considerazione fino a tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

Ai fini dell'inserimento dell'Offerta Economica, il concorrente dovrà caricare e allegare a sistema **l'Allegato D – “Offerta Economica”**, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) lo sconto percentuale offerto in ribasso rispetto alla base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
- b) l'indicazione dei Costi della Sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla SA nel PSC per la durata del contratto;
- c) la stima degli Oneri interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la stima dei Costi della Manodopera.

**Ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario sarà preso in considerazione il prezzo complessivo derivante dallo sconto offerto sull'importo a base d'asta sommato all'importo indicato dei costi della sicurezza.**

L'allegato D sarà valutato ai fini della dichiarazione relativa al costo della manodopera e al CCNL da applicarsi al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto ed eventualmente per la documentazione giustificativa nel caso di equivalenza delle tutele.

## 17.CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

**L'affidamento avviene mediante procedura aperta con inversione procedimentale e con applicazione del criterio del massimo ribasso.**

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Le offerte anomalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, il RUP esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Pertanto, il RUP procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte economiche presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- d) all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice (utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2).
- e) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice;
- f) all'individuazione del primo migliore offerente;
- g) alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente e al secondo graduato;
- h) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- i) all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti da parte del concorrente primo in graduatoria, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice.



La soglia di anomalia viene calcolata dalla Piattaforma e viene espressa con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Per il calcolo dell'anomalia si rimanda *alla Relazione agli articoli e agli allegati al D.Lgs. 36/2023* (Camera dei Deputati, 05.01.2023, prot. 2023/0000010/TN f.to Biagio Mazzotta).

In particolare si precisa che:

- **per il metodo A** verranno escluse tutte le imprese con offerte pari o superiori alla soglia di anomalia mentre lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che la stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP della Parrocchia.

## 18.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**La prima seduta di gara pubblica per l'apertura delle buste si terrà in modalità esclusivamente telematica secondo le modalità riportate nel Disciplinare Telematico in data 29 ottobre 2025 alle ore 14:30.**

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, mediante la quale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e del secondo graduato.

L'esito della gara sarà visionabile sulla piattaforma Gara SPOT di DigitalPA all'indirizzo <https://tender.garaspot.it/> nei dettagli della presente procedura nonché sul sito Internet della Parrocchia.

## 19.APERTURA PROCEDURA DI GARA: ELENCO PARTECIPANTI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta, il RUP accede mediante la Piattaforma alla gara e procede all'apertura delle buste amministrative dei concorrenti senza alcuna valutazione della documentazione amministrativa ed al solo fine di rendere pubblico l'elenco dei partecipanti alla procedura di gara.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva le cui data e ora saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi, il RUP all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione dell'anomalia, secondo i criteri e le modalità descritte dal disciplinare. Il RUP procederà dunque alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti contengano la stessa offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del RUP, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 1 giorno. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.





All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Nel caso in cui siano presenti meno di 5 offerte il RUP può procedere alla valutazione della congruità, ai sensi dell'art.110 del Codice, dell'offerta che appare anormalmente bassa.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla **documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta** e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche **il secondo in graduatoria**.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare, qualora ricorrano condizioni particolari.

L'attività di controllo avverrà mediante consultazione di Enti, Associazioni, Banche Dati o mediante richiesta diretta di esibizione di documentazione in possesso del concorrente.

Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi dell'aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.

## 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP della Parrocchia può avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE** e riguardante la stabilità



occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, in caso di aggiudicatario dell'affidamento.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione la stazione appaltante si riserva di disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione da parte del primo graduato attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Poiché non vige il termine di attesa di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in quanto trattasi di appalto sottosoglia e ricorrendo le ragioni di urgenza legate al finanziamento PNRR, il contratto verrà stipulato nel minor tempo possibile in funzione delle verifiche del FVOE e della BDNA e verrà valutato di effettuare la consegna in via d'urgenza in pendenza della sottoscrizione del Contratto, a partire dal giorno 01/12/2025.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso ed il rispetto delle scadenze imposte dal Finanziamento PNRR, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

**All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.**

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.



Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare **polizza assicurativa** che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Pertanto tale polizza, che si precisa dovrà essere specifica per i lavori in appalto con il presente bando, dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- **importo contrattuale per rischi di esecuzione** di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023;
- **€ 1.000.000 (unmilione) per responsabilità civile** per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Tale polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori ed allo scopo l'aggiudicatario la dovrà trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima di tale consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**La polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà inoltre prevedere un periodo di garanzia di manutenzione per la durata di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione**

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs 09.04.2008 n. 81
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il piano di cui al precedente punto b) forma parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

## **22. OBBLIGHI CONTRATTUALI IN FASE ESECUTIVA INERENTI OPERE FINANZIATE CON IL PNRR E IL PNC**

### **Imprenditoria giovanile - Pari opportunità – parità di genere:**

Per i contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Così come richiamato dalle linee guida di cui al decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021:

- a) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 sopra citato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. Si rimanda in proposito all'art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'art.25 del presente Disciplinare di gara.

- b) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca **l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge**



**12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che la mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Si rimanda in proposito all'art. 4.6 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'art.24 del presente Disciplinare di gara.

Come precisato al paragrafo 3 sezione rubricata *Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità*, delle Linee guida di cui al Decreto 7 dicembre 2021, alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 3bis è richiesto anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, decreto legge n. 77 del 2021, il concorrente si impegna, a pena di **esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.

Si richiamano altresì gli adempimenti inerenti la pubblicazione di rapporti e relazioni previsti dall'art. 47 comma 9 del d.lgs. n. 77 del 2021. *“I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*. Con la partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico dichiara di essere edotto degli obblighi prescritti dall'art. 47, c. 9, D.Lgs. 77/2021 e pertanto autorizza la Stazione Appaltante alle prescritte pubblicazioni.

#### **Cartello di cantiere:**

**Obbligo di cartello di cantiere con la seguente dicitura:** “Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR Missione M1C3 – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (recovery art)” – Linea d'azione n. 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto” e recare il logo dell'Unione Europea, il logo del MIC e della Parrocchia, come meglio specificato nel CSA.

### **23. PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH)**

#### **Principi Generali:**

L'opera deve soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”: tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

La progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera devono soddisfare quanto indicato nella Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 e dagli allegati alla stessa (*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*) ed eventuali aggiornamenti e integrazioni.

Nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

Nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato, sarà a completo carico e cura dell'appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la Parrocchia e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore:

- predisporre il progetto esecutivo completo anche di tutti gli elaborati e relazioni necessari per dimostrare la conformità del progetto ai principi DNSH ed ottenere un esito positivo per ogni punto indicato nelle specifiche check list di verifica e controllo riferite alle relative Schede Tecniche secondo quanto previsto nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” e relativi allegati;



- eseguire tutte le lavorazioni per dare il lavoro finito a regola d'arte con mezzi e materiali nel rispetto del principio DNSH dettato dalla normativa vigente comprensivo delle verifiche necessarie secondo specifiche schede (check list di verifica e controllo) e tramite apposite relazioni, secondo quanto previsto anche nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e relativi allegati.

Il progetto esecutivo e la fase di esecuzione dei lavori dovranno soddisfare positivamente, senza alcun onere aggiuntivo per la Parrocchia e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore, tutte le verifiche ex-ante ed ex-post dei principi DNSH come dettagliatamente descritto nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e relativi allegati. Tali verifiche dovranno essere sempre giustificate tramite specifici elaborati, relazioni, documenti, schede tecniche dei materiali e quanto altro necessario.

I documenti inerenti la progettazione esecutiva a carico della ditta appaltatrice devono riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del DNSH affinché sia possibile indicare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessaria per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti Preposti cui è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

In fase esecutiva dei lavori, la ditta appaltatrice dovrà rispettare a proprie cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la Parrocchia e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore, quanto necessario per l'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessaria per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti Preposti cui è subordinata l'erogazione del contributo PNRR. Dovranno essere fornite alla D.L. tutte le schede dei materiali, prodotti e certificazioni, necessarie quale prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate).

In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, la Parrocchia disporrà la sospensione di tutti pagamenti senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

#### **Criteri Minimi Ambientali e obblighi normativi DNSH**

Il progetto esecutivo a base di gara è stato redatto nel rispetto del DNSH secondo quanto previsto dalla specifica normativa. Il progetto esecutivo è stato redatto anche nell'osservanza dei CAM.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere svolta nel rispetto del DNSH e nell'osservanza dei CAM secondo quanto previsto dalla specifica normativa. Quanto sopra richiesto sarà a completo carico e cura dell'appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la Parrocchia e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore.

È sempre obbligatorio, comunque, che il progettista durante la redazione del progetto esecutivo applichi le condizioni più restrittive tra quanto previsto dai DNSH nelle relative schede e check list e quanto previsto dai CAM di cui al comma precedente, Quanto sopra richiesto sarà a completo carico e cura dell'appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la Parrocchia e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore.

È sempre obbligatorio che anche durante l'esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice ed i relativi subcontraenti/subappaltatori rispettino le condizioni più restrittive tra quanto previsto dai DNSH nelle relative schede e check list e quanto previsto dai CAM, fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante il rispetto di tali condizioni. Quanto sopra richiesto sarà a completo carico e cura dell'appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la Parrocchia e senza alcuna pretesa da parte dell'appaltatore: il direttore dei lavori nominato dalla stazione appaltante vigilerà in merito.

In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, determinando un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi PINQuA, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).

In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo





dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le prescrizioni degli elaborati del progetto esecutivo, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori cosicché gli stessi contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

L'Appaltatore, in fase esecutiva, in linea generale dovrà svolgere le seguenti attività

- attenersi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere
- attenersi, nell'impiego dei mezzi d'opera, all'efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore
- garantire il contenimento delle polveri

Si richiama l'attenzione dei concorrenti sui seguenti articoli del capitolato speciale d'appalto:

- - PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH), art. 1.1 e 2.2 del Capitolato;

e sul contenuto degli Elaborati progettuali:

- Relazione inerente il rispetto dei criteri minimi ambientali CAM;
- Relazione sui Criteri DNSH.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'appaltatore dovrà, altresì, supportare il soggetto attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori parametri rilevanti in relazione all'appalto oltre a quelli individuati nell'ambito delle citate Schede della Guida Operativa nonché dell'effettivo regime e degli specifici vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità dei singoli interventi.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al presente Capitolato.

## 24. PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

**Premio accelerazione:** In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i., in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e del Capitolato speciale di appalto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al 1 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Vedi quanto riportato nel CSA art.4.6.

**Penali ritardo:** In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i. ed in deroga all'art. 113-bis D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Vedi quanto riportato nel CSA art.4.6.

**Penali inadempimenti comma 3, 3bis e 4 art. 47 del D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198:** in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del citato art. 47 sarà applicata la penale dell'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.



**Penali adempimenti legge 12 marzo 1999, n. 68:** Agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti che entro sei mesi dalla conclusione del contratto, non abbiano consegnato alla stazione appaltante ed alle rappresentanze sindacali aziendali una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, verrà applicata una penale dell'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo.

## 25. ALTRE INFORMAZIONI

### Disciplina a valere sulle risorse PNRR – PNC

La disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea è contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

In particolare le *regole di semplificazioni e derogatorie della disciplina ordinaria degli appalti pubblici sono disciplinate dagli articoli 12, 47, 48, 50, 51, 52 e 53 dello stesso DL n. 77/2021. Nei punti che seguono sono richiamate le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici a valere sulle risorse PNRR e PNC.*

- **Adozione di misure per favorire e promuovere l'occupazione giovanile e la parità di genere.** In particolare, il decreto stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino ai trentasei anni, e donne (art. 47);
- **Accelerazione sui tempi della stipulazione del contratto** con previsione anche di potere sostitutivo nei casi di inerzia del RUP (art. 12, art. 50, c. 2, art. 61, c.1);
- **Disapplicazione della** norma del Codice appalti che prevede la **condizione sospensiva** nei contratti in attesa dei controlli e delle verifiche cui sono tenute le stazioni appaltanti (art. 50, c. 3);
- Previsione nel bando di gara del **premio di accelerazione** qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato (art. 50, c. 4);
- In caso di **impugnazione di atti** relativi alle procedure di affidamento si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo per cui si limita fortemente il **potere di sospensione del giudice** e nel caso di annullamento **non viene inficiato il contratto già stipulato** con diritto eventualmente al solo risarcimento del danno per equivalente del ricorrente (art. 48, c. 4);

### Principi ispiratori e obblighi PNRR

Con riferimento al presente appalto, si richiamano espressamente i seguenti principi e obblighi concernenti appalti PNRR, qualora pertinenti per l'appalto in oggetto:

1. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione *"finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"* all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
2. l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
3. gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;



4. l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestones associate agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
5. l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
6. l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento: accertamento che non vi sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione [Reg. (UE) 2021/241 art.9].
7. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

A seguito dell'aggiudicazione, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione di cui sopra deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Patto di integrità sottoscritto per la partecipazione alla presente gara.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti istituzionali.

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Qualora, in via transitoria, la piattaforma non consenta l'accesso in modalità digitale, l'operatore economico potrà presentare richiesta di accesso mediante istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: [alessandro.lucio.messuri@ingpec.eu](mailto:alessandro.lucio.messuri@ingpec.eu).

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.



## 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

## 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Titolare del trattamento è la Parrocchia di San Giuliana V. e M. di Caponago sita in via S.ta Giuliana, 32 - 20867 Caponago (MB), ente ecclesiastico con C.F. 87001750154 rappresentata da don Matteo Bianchi.

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):** Il Responsabile della Protezione dei Dati è individuato nel Parroco raggiungibile ai seguenti contatti: pec [parrocchiasantagiuliana@pec.buffetti.it](mailto:parrocchiasantagiuliana@pec.buffetti.it)

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) i dati personali e quelli della propria azienda forniti dai concorrenti sono raccolti presso la Piattaforma di e-procurement Gara SPOT di DigitalPA e la Parrocchia per le finalità di gestione ed espletamento della procedura di gara e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente alla procedura di gara, per le finalità inerenti la gestione dei controlli sulle dichiarazioni rese e l'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei vincoli di legge esistenti.

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara pena l'esclusione dalla procedura in oggetto.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Parrocchia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione nonché Titolare del trattamento dei dati presso la Parrocchia, email: pec [parrocchiasantagiuliana@pec.buffetti.it](mailto:parrocchiasantagiuliana@pec.buffetti.it)

A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla presente procedura avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la Piattaforma di e-procurement Gara SPOT il responsabile del trattamento dei dati è il gestore DigitalPA stesso con sede legale in Cagliari, via s. Tommaso d'Aquino 18/A, P. I/ C.F. 03553050927, nella persona del suo Rappresentante Legale dott. Oscar Pitzanti, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Milano, 13/10/2025

Il Responsabile  
Unico del Progetto  
Ing. Alessandro Lucio Messuri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)